

# DECRETO LEGGE N. 23 DEL 2020 («DECRETO LIQUIDITA'»)

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI

## **4. Approfondimento: misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**

**10 APRILE 2020**

# INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Liquidità**», D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che introduce misure urgenti in materia di **accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese**, nonché di **poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia**. Il Decreto – in particolare – contiene:

- 1. Misure in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi;**
- 2. Misure in materia di bilancio, societaria e concorsuale per garantire la continuità delle imprese;**
- 3. Altre misure di carattere tributario;**
- 4. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.**

Di seguito una panoramica delle principali misure **di cui al precedente punto 4.**

# MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Il Decreto contiene una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19.

In particolare si evidenziano:

1. **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (articolo 1)**, che riguardano i prestiti garantiti da SACE, principalmente per le medie e grandi imprese;
2. **Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini (articolo 12)**, per la moratoria dei mutui estesa anche alle ditte individuali ed agli artigiani;
3. **Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 13)**, rivolto ai prestiti garantiti alle imprese fino a 499 dipendenti.

## I. PRESTITI CON GARANZIA SACE: I DESTINATARI

**L'articolo 1 del Decreto** prevede la possibilità per **imprese medio e grandi (e per le PMI che abbiano pienamente già utilizzato il loro plafond di accesso al Fondo di Garanzia – vedi punto 3)** di ottenere prestiti sotto qualsiasi forma, con **garanzia SACE S.p.a.** (SACE, come è noto, è una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario).

Le garanzie **non potranno** però essere rilasciate ad imprese che al 31 dicembre 2019 erano **in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014** o che, alla stessa data, risultavano presenti tra le **esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario.

## **I. PRESTITI CON GARANZIA SACE: I FINANZIAMENTI GARANTITI**

Le garanzie SACE sono rilasciate **entro il 31 dicembre 2020** per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- **25% del fatturato** annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- **il doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

## I. PRESTITI CON GARANZIA SACE: LE GARANZIE

Ai fini dell'individuazione del **limite dell'importo garantito**:

- si fa riferimento **al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa **ovvero su base consolidata** qualora l'impresa appartenga ad un gruppo;
  - qualora l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in parola ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano;
  - qualora l'impresa, ovvero il gruppo cui fa parte, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in parola, gli importi dei finanziamenti si cumulano
- La **garanzia** copre:
- **il 90% dell'importo del finanziamento** per imprese con **meno di 5.000 dipendenti in Italia** e valore del **fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**;
  - **l'80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  - **il 70%** dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi

Se l'impresa beneficiaria fa parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia, si fa riferimento al valore su **base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo**.

## I. PRESTITI CON GARANZIA SACE: IL COSTO DELLE GARANZIE

Le commissioni per il rilascio delle garanzie SACE sono le seguenti:

- per i finanziamenti concessi a favore di PMI:
  - ✓ 0,25% per il primo anno;
  - ✓ 0,50% per il secondo e terzo anno;
  - ✓ 1,00% per il quarto, quinto e sesto anno.
- per i finanziamenti concessi a favore di imprese diverse dalle PMI:
  - ✓ 0,50% per il primo anno;
  - ✓ 1,00% per il secondo e terzo anno;
  - ✓ 2,00% per il quarto, quinto e sesto anno;

# I. PRESTITI CON GARANZIA SACE: I VINCOLI

Il rilascio di garanzia SACE è soggetto ai seguenti vincoli:

- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**;
- l'impresa che beneficia della garanzia assume **l'impegno a gestire i livelli occupazionali** attraverso accordi sindacali;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere **destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia**.

**NOTA BENE: L'efficacia della normativa sulle garanzie SACE è comunque subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.**

## 2. FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA"

**L'articolo 12 del Decreto** estende la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, anche per:

- le **ditte individuali** e gli **artigiani**;
- i **mutui in ammortamento da meno di un anno**.

Sul sito della società CONSAP, inoltre, sono usciti chiarimenti sulle modalità operative per l'invio della domanda di moratoria:

[\(https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/\)](https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/).

Si evidenzia, infine, che:

- i moduli per richiedere la sospensione del fondo mutui prima casa **devono essere inviati esclusivamente alla banca** presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo (e non alla CONSAP);
- la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti entro 10 giorni, Consap, successivamente, ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l'autorizzazione alla sospensione e la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell'esito dell'istruttoria. Le tempistiche, quindi, non sono brevi, ma in caso di esito positivo **la moratoria decorrerà dalla data dell'invio della richiesta**.

### **3. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI – NOVITA'**

**L'articolo 13 del Decreto** conferma la volontà del Governo di potenziare il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (come precedentemente previsto all'art. 49 del Decreto Cura Italia) fino al 31/12/2020 attraverso le seguenti nuove elencate misure:

- **la garanzia viene concessa a titolo gratuito;**
- **il limite della concessione della garanzia viene innalzato a Euro 5 milioni di finanziamento per singola impresa;**
- **sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.**

### **3. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI:** **INCREMENTO PERCENTUALI DI GARANZIA**

Con il Decreto inoltre è innalzata la percentuale di copertura della garanzia diretta al **90 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, **previa autorizzazione della Commissione Europea**. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al **100% dell'importo garantito** dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, **previa autorizzazione della Commissione Europea**, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

### **3. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI:** **GARANZIA AL 100% SUI FINANZIAMENTI FINO A 25 MILA EURO**

**Previa autorizzazione della Commissione Europea**, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, **i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni danneggiati dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata purché tali finanziamenti prevedano:**

- a) l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- b) un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, anche da autocertificazione, **e comunque non superiore a Euro 25 mila.**

## SEGUE

Il soggetto richiedente (banca) deve applicare al finanziamento garantito un **tasso di interesse di favore** che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso definito dal Decreto.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

**INOLTRE:** in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza **COVID-19** come da dichiarazione autocertificata, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra copertura del residuo 10% del finanziamento da confidi o altri soggetti abilitati.

### 3. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: **ALTRE NOVITA'**

- la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza a operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- gli operatori di **microcredito** possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito, con innalzamento dell'importo minimo a € 40 mila.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati